

**PROCEDURA EX ART. 9 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 133 (c.d. “SBLOCCA ITALIA”),
CONVERTITO IN LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164, PER INTERVENTI
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO EX ART. 25 L.R. N. 67/2003 COME
MODIFICATA DALLA L.R. N. 62/2014**

OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

Con la delibera della Giunta regionale n. 969 del 6/11/2014 con cui è stata dichiarata l'estrema urgenza delle opere di cui all'elenco allegato A alla medesima, ai sensi dell'art. 9 D.L. 133/2014 e art. 25 L.R. 67/2003, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario straordinario per sovrintendere all'esecuzione di tali interventi.

OPERE DI COMPETENZA DI COMMISSARI STATALI

Con la delibera della Giunta regionale n. 969 del 6/11/2014 si è provveduto anche alla ricognizione degli interventi per opere di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico sul territorio regionale di competenza di commissari nominati ai sensi di disposizioni statali. L'elenco di tali opere verrà inviato ai competenti commissari affinché valutino se dichiararle di “estrema urgenza” ai sensi dell'art. 9 D.L. 133/2014. Per tali opere pertanto non valgono le presenti disposizioni ma le disposizioni che verranno emanate, con propri atti, dai singoli commissari.

OPERE RICOMPRESSE IN ACCORDI DI PROGRAMMA VIGENTI

Ove l'intervento dichiarato di “estrema urgenza” sia ricompreso all'interno di un accordo di programma vigente, il RUP informa il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di tale dichiarazione e delle relative procedure di affidamento dell'intervento adottate di conseguenza.

CONFERENZA DI SERVIZI

Il nuovo art. 25, comma 7, prevede che il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convochi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di competenza di altre pubbliche amministrazioni necessari per l'approvazione del progetto, una apposita conferenza di servizi a cui si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti L. 241/1990. Si osservano in ogni caso i termini minimi fissati da tali disposizioni. Pertanto la conferenza deve essere convocata nel più breve tempo possibile, nel rispetto del termine minimo di cinque giorni previsto dall'art. 14^{ter} comma 2 L. 241/90.

Nel valutare le specifiche risultanze della conferenza di servizi, ai fini della definizione dell'esito della conferenza stessa, ai sensi dell'art. 14^{ter}, comma 6-bis, della L. 241/1990, si tiene conto dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera di estrema urgenza.

In caso di dissenso manifestato nell'ambito della conferenza di servizi da una delle amministrazioni competenti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l'ente attuatore comunica l'espressione di tale dissenso al Commissario che può convocare l'amministrazione dissenziente al fine di individuare una soluzione condivisa per l'approvazione del progetto dell'opera. Se il dissenso permane e l'intesa non viene raggiunta nel termine di trenta giorni, il Commissario-straordinario instaura la procedura di cui all'articolo 14^{quater}, comma 3, L. 241/90.

PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario straordinario approva i cronoprogrammi delle opere e svolge il relativo monitoraggio.

Nel caso in cui dal monitoraggio svolto emerga uno scostamento dai termini previsti dal crono programma superiore a quindici giorni, non giustificato da circostanze oggettive, il Commissario può provvedere alla revoca formale del soggetto incaricato della realizzazione dell'intervento (soggetto attuatore) e individuare un nuovo soggetto competente.

Le opere di cui all'allegato A sono sottoposte a un controllo di II livello sulla loro corretta esecuzione, di cui il Commissario provvederà con successivi atti a disciplinare le modalità di effettuazione anche sulla base della rilevanza e complessità dell'opera stessa.

VARIANTE URBANISTICA

Con riferimento alla procedura di approvazione di progetto definitivo di un'opera pubblica, espressamente individuata nell'allegato A alla delibera, con contestuale variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 12 quinquies comma 7 L.R. 91/1998, così come inserito dall' art. 44 della L.R. n. 79 del 2012, si precisa quanto segue.

L'amministrazione competente all'approvazione del progetto definitivo convoca la Conferenza dei Servizi invitando tutti i soggetti competenti nel rilascio di pareri in merito alla procedura in oggetto.

Contestualmente alla convocazione della Conferenza:

- è inviato ai proprietari dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio l'avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;
- si procede al deposito del progetto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e, per almeno **15 giorni**, alla pubblicazione della proposta di variante nell'albo dei comuni interessati.

Trascorsi questi 15 giorni, i soggetti interessati hanno i successivi **15 giorni** per presentare osservazioni.

Decorso il suddetto termine di 30 giorni, la Conferenza, convocata come sopra indicato, si esprime motivatamente anche sulle osservazioni pervenute entro i successivi **15 giorni** approvando il progetto che costituisce variante e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

La variante e il vincolo preordinato all'esproprio sono efficaci una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, ovvero, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. n. 241/1990, il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 della L. n. 241/1990, i Soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi si intendono legittimati, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa assunte in sede di Conferenza.

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 bis della L.R. 10/2010, la VAS non è necessaria.

Riassumendo:

- 1) Convocazione della Conferenza dei servizi, comunicazione di avvio del procedimento, deposito progetto e pubblicazione della proposta di variante (*dal 1° giorno al 15° giorno*);
- 2) Successivi 15 giorni per osservazioni (*dal 15° giorno al 30° giorno*);
- 3) Successivi 15 giorni per decisione conferenza (*dal 30° giorno al 45° giorno*).

ESPROPRI

Fermo restando la possibilità dei sindaci di emanare ordinanze ai sensi dell'art. 54 T.U. enti locali (D.Lgs. 267/2000), per gli espropri relativi alle opere dichiarate di "estrema urgenza" nell'elenco allegato A, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22bis e 49 comma 5 D.P.R. 327/2001, ove compatibili.

APPALTI

- 1) Le deroghe in materia di affidamento di contratti pubblici introdotte dall'art. 9, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (*Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico*), convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, riguardano gli appalti di lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (pari a € 5.186.000), per i quali sia sussistente il presupposto della "estrema urgenza".
- 2) La "**estrema urgenza**", ai sensi dell'art. 9 citato, sussiste quando la stessa sia stata previamente accertata mediante "**apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi**": la previsione contenuta nell'art. 9 dello Sblocca Italia si traduce, a livello regionale, nell'apposita Deliberazione di Giunta regionale prevista dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 67/2003 (come modificata dalla L.R. n. 67/2014) che ha il compito, appunto, di individuare quali interventi presentano queste caratteristiche.
- 3) I lavori pubblici di cui sopra possono essere affidati mediante procedura negoziata accelerata, ai sensi del combinato disposto del citato art. 9 dello Sblocca Italia e dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici").
- 4) **La prima deroga** introdotta dall'art. 9 dello Sblocca Italia, dunque, è quella di consentire, in presenza dei presupposti di "estrema urgenza" sopra ricordati, l'utilizzo della procedura negoziata (oltre il limite attualmente previsto all'art. 122, comma 7, del codice dei contratti pubblici pari a € 1.000.000) sino a concorrenza della soglia europea, pari a € 5.186.000.
La procedura in oggetto può essere utilizzata anche per appalti integrati di progettazione ed esecuzione, per i quali l'utilizzo della procedura negoziata è, in ogni caso, consentito dal Codice dei contratti pubblici.
- 5) Tale procedura negoziata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.L. Sblocca Italia, così come convertito in legge, può essere effettuata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con la procedura stabilita dal citato art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, mediante invito diretto di almeno dieci operatori economici.
Si consiglia di invitare operatori economici autonomamente in possesso di attestazione SOA (previa preventiva verifica del possesso di tali requisito presso la banca dati on-line disponibile sul sito dell'ANAC) anche per appalti, o per le parti (categorie) di ciascun singolo appalto, di importo inferiore a € 150.000.
- 6) **La seconda deroga** introdotta dall'art. 9 dello Sblocca Italia (comma 2, lettera a) è che per i lavori dotati del presupposto della "**estrema urgenza**" "**non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006**", vale a dire che è possibile procedere a stipula del contratto d'appalto:

- anche prima dello scadere dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice dei Contratti pubblici (comma 10, art. 11 Codice);
- nelle ulteriori ipotesi di sospensione della stipula disciplinate dal comma 10-ter del medesimo art. 11 del Codice.

La deroga di cui al corrente punto 6) non si applica ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli appalti integrati di progettazione ed esecuzione, per i quali, anzi, tale deroga è espressamente esclusa.

- 7) **La terza deroga**, introdotta dall'art. 9 dello Sblocca Italia (comma 2, lettera b), riferita solo al caso in cui i soggetti attuatori ritengano, comunque, di procedere mediante procedura aperta, è che i bandi di gara di cui all'art. 122, comma 5, del Codice dei Contratti “sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante”: quindi, solo pubblicazione sul profilo di Committente ed eliminazione degli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dal suddetto art. 122, comma 5, del Codice, o dalla L.R. n. 38/2007 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica o Albo pretorio, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sito informatico presso l'Osservatorio centrale, sito dell'Osservatorio regionale, quotidiani). Tale deroga non si applica, invece, sia per procedure aperte sia per procedure negoziate, agli avvisi di post-informazione ex comma 3 dello stesso art. 122.

La deroga di cui al corrente punto 7) non si applica ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli appalti integrati di progettazione ed esecuzione, per i quali, anzi, tale deroga è espressamente esclusa.

- 8) **La quarta deroga** introdotta dall'art. 9 dello Sblocca Italia (comma 2, lettera c), è che **i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di cui al comma 6 dell'articolo 122 del Codice dei contratti sono dimezzati**. La deroga di cui al corrente punto 8) non si applica ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli appalti integrati di progettazione ed esecuzione, per i quali, anzi, tale deroga è espressamente esclusa.

Per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, il termine ordinario ex art. 122, comma 6, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, è stabilito in dieci giorni: pur essendo possibile dimezzare tale termine sino a un minimo di 5 giorni (tranne che per le ipotesi di offerta a prezzi unitari o di sopralluogo obbligatorio, nei quali casi il termine minimo va adeguatamente aumentato), si consiglia ai soggetti attuatori di valutare con attenzione il tempo minimo effettivamente necessario per presentare un'offerta ponderata, termine che comunque non dovrà essere superiore al termine ordinario di dieci giorni.

- 9) Per gli appalti di lavori rientranti nel presupposto della **“estrema urgenza”** ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello Sblocca Italia, restano ferme le ordinarie regole stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici, non derogate dalla norma citata. In particolare (comma 2-bis art. 9 Sblocca Italia), vanno rispettati gli “obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8” del Codice dei Contratti (sono quelli nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici) e gli **“obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”** (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così detto Decreto “Trasparenza”).
- 10) Relativamente all'obbligo di effettuare i controlli (a campione e puntuali) ex art. 48, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e al controllo puntuale sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del medesimo Codice, trattandosi di opere di “competenza regionale” ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 25 della L.R. n. 67/2003, si ritiene di poter estendere ai soggetti attuatori l'applicazione dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 30/R/2008, il quale prevede, per le procedure negoziate, per i requisiti di capacità tecnico-

organizzativa ed economico-finanziaria, l'effettuazione del solo controllo puntuale sull'aggiudicatario (senza, quindi, effettuazione del controllo a campione). Si ritiene, inoltre, che l'applicazione di tale art. 21 possa essere estesa anche a tutti i servizi connessi agli interventi di cui all'allegato A.

11) In relazione al precedente punto 10), in un'ottica di snellimento delle procedure di controllo, si consiglia ai soggetti attuatori di effettuare, sull'aggiudicatario provvisorio, per poter legittimamente procedere all'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza (o all'eventuale stipula del contratto), il controllo almeno sui seguenti requisiti di ordine generale (art. 38 codice Contratti pubblici):

- visura camerale con dicitura fallimentare;
- D.U.R.C.;
- casellario giudiziale;
- Agenzia delle Entrate;
- per l'antimafia, acquisizione autocertificazione ai sensi art. 89 D.Lgs. n. 159/2011.

Le sopra illustrate procedure non si applicano qualora le norme ordinariamente applicabili consentano affidamenti in tempi più rapidi.

MONITORAGGIO

Per l'aggiornamento dello stato di attuazione di ciascun intervento e più in generale per l'aggiornamento delle informazioni di pertinenza del soggetto attuatore relative alla conduzione dell'appalto, il R.U.P. è tenuto ad utilizzare l'applicazione web per il monitoraggio predisposta dalla Regione Toscana (MONITOSCANA).

L'aggiornamento dovrà essere effettuato non appena disponibili nuove informazioni e comunque almeno mensilmente, garantendo così la corretta e tempestiva informazione utile all'individuazione delle criticità.

Il RUP deve comunque sempre comunicare eventuali sopravvenienze che mutino la situazione di fatto per la quale è stata certificata l'estrema urgenza dell'intervento.